

(N. 234)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro, *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

col Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SARAGAT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1949

Applicabilità ai Comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge recante norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, concernenti l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, conteneva, nel testo proposto dal Governo, una disposizione (articolo 4 - 1° comma) con la quale si dichiarava formalmente applicabile ai Comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina, il beneficio dei finanziamenti previsti dalle norme anzidette.

Al riguardo è da tener presente che l'articolo 15 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 121 - che sostituisce gli articoli 9 e 10 del precedente decreto legislativo 1598 - non contiene alcun riferimento ai predetti territori. D'altra parte, l'articolo stesso, essendo collocato sotto un titolo (V) che richiama esplicitamente regioni e territori nei quali sono compresi anche i Comuni delle provincie di Frosinone e di Latina (articoli 1 e 11 del decreto legislativo n. 121), fa presumere che sia stato intendimento del legislatore di estendere il beneficio dei finanziamenti industriali anche alle provincie in parola.

Allo scopo di prevenire ogni possibile dubbio in sede di interpretazione, venne, nel progetto ministeriale, espressamente previsto che il beneficio dei finanziamenti di cui agli arti-

coli 9 e 10 del decreto legislativo n. 1598 si applicava anche ai Comuni anzidetti.

Senonchè tale norma non figura nel testo definitivo (legge 29 dicembre 1948, n. 1482) perchè la X Commissione permanente della Camera dei deputati ne propose l'eliminazione, ritenendo che essa costituisse una ripetizione superflua di principi già sanciti nei precedenti provvedimenti legislativi.

Da parte sua il Senato fece osservare che la soppressione della norma, operata dalla Camera dei deputati, poteva portare ad escludere le provincie di Frosinone e di Latina dai benefici dei finanziamenti. Pertanto, pur approvando il provvedimento in vista della necessità di una sua sollecita emanazione, votava un ordine del giorno col quale, ritenuto che l'esclusione non era dovuta ad un deliberato proposito della Camera, invitava il Governo a proporre un nuovo provvedimento inteso a ripristinare la disposizione soppressa.

Riconosciuta la necessità di emanare una disposizione legislativa secondo i criteri sopra illustrati e con riferimento anche alle suaccennate norme di integrazione emanate con la predetta legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è stato predisposto in tal senso l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, - con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482 - si intendono applicabili a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e di Latina.